



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**
Direzione Servizi Postali
Ufficio Vigilanza e Tutela dei Consumatori
Via Isonzo 21/b
00198 Roma*

*All'attenzione del responsabile del procedimento
Ing. Alessandra Basili*

Milano, 5 ottobre 2018

Osservazioni alla consultazione pubblica sulle modalità tecniche e operative per rendere certa la data di spedizione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità delle fatture agli utenti (Art. 9, comma 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018)

La Legge 205/17 (Legge di Bilancio 2018) pone chiaramente in capo all'operatore postale l'obbligo di assicurare la certezza della data di spedizione delle fatture agli utenti da parte dei soggetti gestori dei servizi di pubblica utilità, tra i quali i fornitori energetici.

Riterremmo pertanto che tra le modalità poste in consultazione la terza soluzione tecnica proposta - peraltro ritenuta preferibile dalla stessa Autorità - consenta i) da una parte di raggiungere l'obiettivo di fornire con sicurezza la data di avvenuta spedizione delle bollette (intesa come immissione delle stesse nella rete postale) permettendo così di individuare le responsabilità di eventuali ritardi nel recapito delle fatture e ii) dall'altra di porre un onere in capo all'operatore postale, senza coinvolgere direttamente i venditori e i relativi stampatori/consolidatori di cui questi si avvalgono.

Con riferimento alle altre soluzioni proposte, riterremmo quanto segue:

- la seconda soluzione - consistente nell'inserimento in fattura a cura del consolidatore dell'indicazione "spedita entro il xx/xx/xxx" - non permetterebbe infatti di individuare con certezza la data di spedizione delle fatture, che rappresenta invece l'obiettivo dettato dalla Legge di Bilancio;
- la prima ipotesi - consistente nella stampa a cura del consolidatore della data di accettazione dello SDI (Sistema di Interscambio) all'interno della fattura - ci



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

apparirebbe altrettanto inadeguata in quanto tale informazione non sarebbe immediatamente comprensibile e quindi fruibile al cliente BtoC, il quale continuerà a ricevere la bolletta secondo le attuali modalità (cartacea o digitale) a meno che non chieda espressamente - ipotesi però di fatto remota per un cliente di tipo domestico - di usufruire dell'unica modalità di ricezione tramite lo SDI (deposito della bolletta nel c.d. "cassetto fiscale del cliente").

Infine, pur ritenendo che la soluzione consistente nell'apposizione da parte dell'operatore postale della data di spedizione (accettazione/ingresso nella propria rete, con l'indicazione "spedita il xx/xx/xxx") sulla busta contenente la bolletta sia la più idonea da adottare al fine di fornire la certezza della data di spedizione e responsabilizzare l'intera filiera, auspicheremmo inoltre che:

- la sua implementazione non comporti insostenibili aumenti di costo del servizio postale;
- si valuti, nell'ottica di ottimizzazione del sistema proposto, l'introduzione di uno strumento di censimento della data di spedizione su un apposito portale informatico, in modo che anche i venditori (e non solo i clienti finali) siano informati in merito al momento in cui la singola bolletta viene introdotta nella rete postale.

Restando comunque a piena disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.

Paolo Ghislandi